

Art. 6. Estensione dei servizi socio-educativi della prima infanzia.

1. La permanenza al nido d'infanzia e al nido familiare - servizio Tagesmutter è assicurata, per motivi di continuità, alle bambine e ai bambini che, al compimento del terzo anno di età, non hanno acquisito il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia.
2. Per particolari e giustificate esigenze ai bambini disabili con diritto alla frequenza nella scuola dell'infanzia è consentita la permanenza al nido d'infanzia e al nido familiare -servizio Tagesmutter.
3. L'accesso al nido familiare - servizio Tagesmutter può essere esteso, nei periodi e nei tempi extrascolastici, nel limite dei posti disponibili, anche a bambine e bambini in età compresa tra i tre e i tredici anni allo scopo di assicurare loro adeguata assistenza educativa.
4. In attuazione di progetti pedagogici adeguatamente articolati sotto il profilo didattico, strutturale e di gestione, i servizi integrativi di cui al comma 3 dell'articolo 5, possono accogliere anche bambini fino ai tredici anni di età.